

Cervia, 10 giugno 2015

Prot. n. 1219

Agli albergatori
Loro sedi

Oggetto: Trasporto clienti con mezzi dell'albergo - Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla legittimità del servizio gratuito

Gentili albergatori,

Vi ricordiamo che Federalberghi Nazionale ci ha segnalato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha più volte chiarito che, ai sensi del Codice della Strada, risulta possibile per i titolari di **esercizi alberghieri** immatricolare autovetture ad uso proprio atte a soddisfare necessità strettamente connesse con la loro attività, ed in particolare **per il trasporto gratuito dei propri clienti dall'albergo alla stazione, aeroporto, porto, eccetera, e viceversa.**

Anche il **Consiglio di Stato** si è espresso sulla materia (sezione VI, sentenza n. 4898 del 4 agosto 2008) **ribadendo la possibilità per una impresa**, nel caso specifico un'agenzia di viaggi, **di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.**

A porre fine alla diatriba tassisti-albergatori e alle diverse interpretazioni sulla materia, è intervenuta la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indirizzata a Federnoleggio (prot. 0099365 del 17/11/2009), dove è chiarito che **non si può parlare di "uso di terzi" nel caso di trasporto effettuato nell'interesse di persona diversa dal titolare della carta di circolazione, quando non vi sia un contestuale corrispettivo che costituisca la controprestazione economica del servizio stesso.**

Inoltre, viene chiarito che **"per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d'impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all'interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, un aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz'altro natura economica."** Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza **che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia.**

Il Ministero ritiene inoltre che sia del tutto paragonabile a quanto sopra il trasporto fatto dalle strutture alberghiere **"anche oltre il proprio territorio comunale, ancora e solamente da e per le tipologie di mete sopra elencate, allorquando questi si situino fuori dai confini del proprio comune, ma entro una distanza limitata e tale che i costi diretti sostenuti dall'impresa, per assicurare il servizio di trasporto, siano tali da poter essere considerati irrilevanti, e quindi non incidenti sui prezzi praticati per il servizio principale prestato alla clientela."**

48015 CERVIA (RA) – Via G. di Vittorio, 26 – Tel. 0544/913.913 – Fax 0544/970.573
www.federalberghicervia.it – ascomcervia@ascomcervia.it


Pertanto, il servizio di cortesia gratuito è legittimo, e la gratuità, secondo i tecnici del ministero, è garantita dalla mancanza di una variazione di prezzo delle tariffe per i soggiorni tra chi usufruisce del servizio e chi non ne usufruisce.

Alla luce delle suesposte considerazioni, secondo il Ministero, l'interpretazione della normativa nel senso riportato rappresenta, ad oggi, la definizione della materia.

Per ulteriori chiarimenti potete contattare Carlo Pollarini tel. 0544 913935.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIO ALBERGATORI E
IL PRESIDENTE
Maurizio Zoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Zoli", written over the printed name. The signature is stylized and cursive.